



STATUTO

*"ASSOCIAZIONE CROCE VERDE SAN GOTTARDO E
SEZIONE BURLANDO"*

Sede: Via Piacenza, 63/1-2 – 16138 Genova – Tel. 010.838.20.20
Sez. Burlando: Piazzale Parenzo, 13 – 16139 Genova – Tel. 010.81.44.44
segreteria@croceverdesangottardo.it
Codice Fiscale 95088430103

Premessa

L'Associazione Croce Verde San Gottardo è stata fondata in Genova il 17 Marzo 2004 con la costituzione di tale Associazione i fondatori intesero proseguire finalità di utilità Sociale e di interesse pubblico preminentemente nei settori:

- *Del soccorso agli infortunati e dell'assistenza degli infermi;*
- *Del settore Socio Sanitario di quartiere;*
- *Dell'educazione, istruzione e crescita dell'infanzia;*
- *Della Protezione Civile per la salvaguardia alle aree naturali, tutela per l'Ambiente e il territori;*
- *Della Protezione Civile per la prevenzione e/o il soccorso in caso di calamità naturali e di altro tipo.*

STATUTO

TITOLO I

Art. 1

(Denominazione e sede)

- 1. E' costituito ai sensi del D.lgs. 117/17 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di volontariato denominata "Croce Verde San Gottardo", che assume la forma giuridica di Associazione.*
- 2. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sezione organizzazioni di volontariato di cui al D.lgs. 117/17 e s.m.i. l'ente, di seguito detto anche Associazione, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.*
- 3. L'Associazione è costituita con sede legale nel Comune di Genova, il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie possono essere deliberate dall'organo di amministrazione e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.*
- 4. Sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/17 e s.m.i. e all'applicazione delle previsioni di cui all'art. 22, l'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.*

Art. 2

(Principi associativi fondamentali e finalità)

1. *L'Associazione, eroga servizi sociali e sanitari senza scopo di lucro, opera con autonomia statutaria e gestionale, persegue finalità di utilità sociale e di interesse pubblico.*
2. *L'Associazione attraverso la partecipazione dei cittadini, intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana, in conformità alla disciplina del Terzo Settore. L'Associazione riconosce l'elevato valore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il proseguimento dei fini statuari.*
3. *L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Volontari Associati.*
4. *L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.*
5. *Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione.*

Art. 3

(Scopi)

1. *Promozione umana incoraggiando la partecipazione dei cittadini alla difesa ed al miglioramento della qualità.*
2. *Gli scopi istituzionali dell'Associazione sono:*
 - a) *Aggregare i cittadini al fine di superare i problemi della vita civile, sociale e culturale;*
 - b) *Ricerca il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali con l'affermazione dei valori della solidarietà popolare in progetti di sviluppo civile e sociale;*
 - c) *Contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;*
 - d) *Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva degli Associati;*
 - e) *Promuovere anche attraverso l'esperienza gestionale la crescita morale e culturale dei singoli e della collettività;*
 - f) *Collaborare con enti pubblici e privati e con associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento degli obbiettivi statuari.*

- g) Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore Sanitario, Sociale, Ambientale della Protezione Civile e in quello della Disabilità.*

ART. 4

(Sezioni e delegazioni)

- 1. L'Associazione Croce Verde San Gottardo per il raggiungimento degli scopi al precedente Art. 3 può altresì costituire, ove lo ritenga necessario, Sezioni o Delegazioni decentrate territorialmente.*

ART. 5

(Attività)

- 1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l'Associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti una o più delle seguenti attività di interesse generale:*
- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni; compresa l'organizzazione e gestioni di servizi sociali ed assistenziali anche domiciliari per il sostegno a persone anziane con disabilità e comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà di cui all'art. 5 lett.a Del Dlgs. 117/17;*
 - b) Interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizio di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed organi di cui all'Art. 5 lett.b del Dlgs. 117/17.*
 - c) Prestazioni socio-sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni anche mediante l'organizzazione di incontri per programmazione del loro soddisfacimento ed all'organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti di cui all'Art. 5 lett.c del Dlgs. 117/17.*
 - d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali iniziative di formazione e informazione sanitaria, per la prevenzione delle malattie e dei fattori a rischio, per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni di cui all'art. 5 lett.d del Dlgs. 117/17.*

- e) *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale di cui all'art. 5 lett.i del Dlgs.117/17;*
 - f) *Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5 lett.l del Dlgs. 117/17;*
 - g) *Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 lett.r del Dlgs. 117/17;*
 - h) *Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 5 lett.t del Dlgs. 117/17;*
 - i) *Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata di cui all'art. 5 lett.v del Dlgs. 117/17;*
 - j) *Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozioni delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ivi compresa assistenza, promozione sostegno dei diritti dell'infanzia di cui all'art.5 lett.w del Dlgs.117/17;*
 - k) *Protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio1992, n. 225, e successive modificazioni di cui all'art.5 lett.y del Dlgs.117/17;*
 - l) *Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o dei beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art.5 lett.z Dlgs117/17;*
2. *L'Associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art.5 comma2 del Dlgs.117/17 purché riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dal presente Statuto.*
 3. *Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.*
 4. *L'Associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/17 e s.m.i.*
 5. *L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art.6 D.Lgs 117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.*

Art. 6

(Volontariato e lavoro retribuito)

1. *L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale spontaneo e gratuito dei propri aderenti.*
2. *L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.*
3. *Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.*
4. *L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.*

TITOLO II (I Soci)

Art.7 (Requisiti e classificazioni)

1. *Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono i principi e le finalità, si impegnano a rispettarne lo statuto, il regolamento, ove esistente ed ogni altra deliberazione degli organi sociali; in particolare.*
 - a) *Uomini e donne, anche non comunitari residenti, senza distinzione di razza, di lingua, di religione di età di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché godano dei diritti civili e siano in possesso dei requisiti di moralità e di buona condotta;*
2. *L'Associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di associati non inferiore a 7 persone fisiche. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal registro unico nazionale del Terzo Settore, salvo formuli richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.*
3. *Gli Associati iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti, salvo quanto previsto al successivo comma 4.*
4. *Gli Associati minorenni non possono essere eletti a ricoprire cariche associative, il diritto di voto è espresso da uno dei genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.*

5. Gli Associati dell'Associazione sono classificati, secondo i criteri indicati nel regolamento generale:

- a) Contribuenti
- b) Volontari
- c) Benemeriti
- d) Benefattori
- e) Onorari

6. Tutti coloro che intendono aderire all'Associazione devono presentare espressa domanda mediante l'apposito modulo e sottoscrivere la quota di adesione nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. I minori possono essere ammessi quali associati o volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il Consiglio Direttivo esamina entro 60 giorni l'istanza presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli Associati e l'iscrizione decorre dalla data di annotazione. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati in composizione ordinaria che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art.8 (Diritti)

1. Diritti degli Associati sono:

- a) Partecipare all'attività dell'Associazione nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale;
- b) Eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie, salvo i limiti previsti per i minori;
- c) Chiedere la convocazione in sessione straordinaria dell'Assemblea generale degli Associati, nei termini previsti dallo Statuto;
- f) Formulare proposte agli organi statutari, nell'ambito dei principi ed alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- g) Ricorrere entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea generale degli Associati;
- h) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;
- i) Esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- j) Recedere dall'appartenenza all'Associazione

Art.9 (Doveri)

1. *Gli Associati hanno il dovere di:*

- a) Rispettare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti da esso derivati e dei deliberati dagli organi dell'Associazione;*
- b) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;*
- c) Sottoscrivere annualmente la quota di adesione;*
- d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.*

2. *Gli Associati aderenti non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, ne vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.*

Art.10

(Incompatibilità)

- 1. Non possono essere Associati tutti coloro i quali svolgono in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione;*
- 2. Non possono essere Associati tutti coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.*

Art. 11

(Perdita della qualità di Associato)

1. *La qualità di Associato si perde:*

- a) DECADENZA: coloro i quali non siano più in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art.7 o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 10; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.*
- b) ESCLUSIONE: deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'Associato il quale, non osservando le norme del presente Statuto o dei Regolamenti o di dei Deliberati degli organi dell'Associazione, commette gravi azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento ed alla civile convivenza; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.*
- c) RADIAZIONE: ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, deliberata dall'Assemblea generale degli Associati, nei confronti dell'Associato aderente il quale, commettendo gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o dei Regolamenti deliberati degli organi dell'Associazione, rende incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'Associazione; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.*

d) MOROSITA': coloro che non rispettano le scadenze previste per il versamento della quota annuale di adesione per tre anni consecutivi;

2. La qualità di Associato si perde inoltre per decesso.

3. L'Associato, sottoposto a provvedimento lettere a-b-c deve essere preventivamente convocato ed informato dell'avvio del procedimento.

4. L'Associato, sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere a-b-c del presente articolo, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive; è facoltà dell'Associato ricorrere contro i provvedimenti assunti al Collegio dei Probiviri entro un mese, mediante comunicazione scritta mezzo raccomandata o pec.

5. L'Associato che vedrà accolto il ricorso, dovrà essere riammesso.

TITOLO III PATRIMONIO ED ENTRATE

Art.12

(Criteri di gestione)

1. L'Associazione Croce Verde San Gottardo gestisce la propria attività e il proprio patrimonio seguendo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia finanziaria.

Art.13

(Composizione)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituita da beni mobili ed immobili che già appartengono alla stessa.

2. Tutti i beni acquisiti per effetto di donazioni, eredità o legati, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o da persone fisiche, sono destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini statuari: In assenza di un espresso vincolo operato dal beneficiario, i beni acquisiti si intendono devoluti a favore degli scopi istituzionali e solo in casi eccezionali sono impiegabili per le finalità individuate dal Consiglio di Amministrazione, in relazione ai bisogni assistenziali della comunità locale.

3. Costituiscono altresì risorse destinate al raggiungimento degli scopi istituzionali:

a) Le quote associative;

b) I contributi e le oblazioni pubblici e privati;

c) Gli interessi su depositi o canoni;

d) Le entrate derivanti da attività diverse di cui all'art.6 del Dlgs.117/17 ove esercitate.

e) Le attività di raccolta fondi;

f) I rimborsi da convenzioni;

- g) La somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale;*
- h) Le donazioni e lasciti testamentari;*
- i) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs.117/17 e s.m.i. e della norma vigente.*

4. E' vietato ripartire agli Associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.14

(Scritture contabili e bilancio)

- 1. L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio contabile.*
- 2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell'esercizio. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.*
- 3. L'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art.5 comma 5 dello statuto.*
- 4. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiore a €220.000.00 o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore, è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5 comma 5 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.*

Art.15

(Bilancio sociale)

- 1. L'Associazione redige il bilancio sociale, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet secondo le disposizioni di legge.*
- 2. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiore a un milione di euro o dalla diversa soglia risultante dalle modificazioni alla normativa in vigore per gli Enti del Terzo Settore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.*

Art. 16
(Esercizio Finanziario)

1. *L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.*

Art. 17
(Gestione della spesa)

1. *Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del Bilancio devono essere assistiti dall'attestazione della relativa copertura finanziaria.*

Art.18
(Gestione Patrimonio)

1. *L'Associazione provvede all'amministrazione ed all'erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo; di tutto il patrimonio deve essere tenuto il relativo inventario da aggiornare con cadenza biennale.*
2. *Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.*

Art.19
(Gestione del personale dipendente)

1. *L'Erogazione dei servizi assistenziali e la gestione degli uffici possono essere svolti da personale dipendente sotto coordinamento del Presidente e del Segretario dell'Associazione. Il rapporto di lavoro del personale ha natura privatistica ed è disciplinato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle organizzazioni operanti nell'ambito socio-sanitario assistenziale ed educativo.*
2. *L'Associazione può ricorrere all'assunzione di personale dipendente nei limiti fissati dalla legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o comunque per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.*
3. *Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la dotazione organica del personale, secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi dell'Associazione ed al livello dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.*

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.20

(Organi statutari)

1. *Gli organi di controllo dell'Associazione sono:*
 - a) *Assemblea generale degli Associati*
 - b) *Consiglio di Amministrazione*
 - c) *Il Presidente*
 - d) *Organo di controllo monocratico nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul Terzo Settore.*
 - e) *Il Revisore Legale dei Conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di controllo formato ai sensi dell'art.30 comma 6, del D.Lgs.117/17 e successive modificazioni ed integrazioni.*
 - f) *Collegio dei Probiviri.*
2. *Gli organi di cui al comma precedente ad esclusione dell'Assemblea generale sono nominati secondo le disposizioni del presente Statuto e provvedono ad amministrare l'Ente secondo le rispettive competenze previste dallo stesso.*
3. *Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.*
4. *Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'organo di controllo monocratico in possesso dei requisiti di cui all'art.2397 del Codice Civile e del Revisore Legale dei Conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.*

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

Art. 21

(L'Assemblea generale degli Associati)

1. *L'Assemblea generale degli Associati è costituita da Associati dell'Associazione, è l'organo di indirizzo e di controllo dell'Associazione al quale compete l'adozione degli atti amministrativi fondamentali di programmazione dell'attività istituzionale e di vigilanza sulla loro attuazione.*
2. *L'Assemblea generale degli Associati può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.*

3. *L'Assemblea generale degli Associati in sessione ordinaria è convocata per l'approvazione degli adempimenti di competenza previsti al successivo art. 22, si riunisce almeno una volta all'anno.*
4. *L'Assemblea generale in sessione straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/10 degli Associati regolarmente iscritti per gli adempimenti di competenza di cui al successivo art. 22.*
5. *Le sedute dell'Assemblea generale sono presiedute dal Legale Rappresentante dell'Associazione.*

Art. 22

(Competenze dell'Assemblea ordinaria)

1. *Le competenze dell'Assemblea ordinaria sono:*
 - a) *Approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente entro il mese di maggio;*
 - b) *Approvare il bilancio preventivo relativo all'anno successivo;*
 - c) *Stabilire l'ammontare delle quote associative a carico degli aderenti;*
 - d) *Nominare i membri della Commissione Elettorale;*
 - e) *Delibera sul rigetto delle istanze di ammissione di Associati ai sensi del precedente art.7;*
 - f) *Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere nei loro confronti le azioni relative;*
 - g) *Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.*

Art. 23

(Competenze dell'Assemblea straordinaria)

1. *Le competenze dell'Assemblea straordinaria sono:*
 - a) *Approvare le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;*
 - b) *Deliberare l'eventuale autonomia o scioglimento delle strutture decentrate;*
 - c) *Deliberare l'eventuale scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione come previsto al successivo art. 44*
 - d) *Deliberare sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art. 44 comma a.*

Art. 24

(Convocazione)

1. *L'Assemblea generale degli Associati è convocata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, mediante avviso affisso all'Albo dell'Associazione, del Municipio*

di competenza e del Municipio ove presenti con strutture decentrate. La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera, e-mail, pec o fax.

- 2. L'avviso deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e l'eventuale seconda convocazione e deve essere diffuso almeno quindici giorni (15 gg) prima di quello fissato per l'adunanza.*
- 3. Possono partecipare ai lavori, con diritto di voto gli Associati in regola con la quota annuale di adesione. Per gli Associati minorenni il diritto di voto è espresso da uno dei genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Le riunioni saranno tenute in seduta pubblica, salvo quando devono essere adottati provvedimenti disciplinari verso Associati o l'eventuale revoca di uno o più Amministratori.*
- 4. Il Presidente ha inoltre facoltà di consentire ai non iscritti e ai dipendenti di intervenire.*

Art. 25

(Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea generale)

- 1. L'assemblea ordinaria degli Associati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi diritto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno 24 ore.*
- 2. L'Assemblea generale adotta le proprie deliberazioni con voto palese o con voto segreto quando l'argomento riguarda l'operato di singole persone.*
- 3. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.*
- 4. Nelle riunioni dell'Assemblea ordinaria, risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza assoluta dei consensi degli intervenuti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata.*
- 5. Nelle sedute di Assemblea straordinaria degli Associati, quando delibera sulle modifiche allo Statuto è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto ed approva le modifiche con voto favorevole dei 2/3 dei presenti.*
- 6. Ogni Associato può avere una sola delega da un Associato avente diritto di voto.*

Art. 26

(Il Consiglio di Amministrazione)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione e di esecuzione dei programmi deliberati dall'Assemblea generale degli Associati ed adotta tutti gli atti previsti dal presente Statuto.*

2. *Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sessione ordinaria, almeno 5 volte all'anno ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un terzo dei componenti.*
3. *Le riunioni sono convocate dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto da inviare ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.*
4. *L'avviso deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data il luogo e l'ora della seduta. La convocazione dovrà essere affissa all'Albo Sociale entro il medesimo termine di cui al presente comma.*
5. *Il Presidente in caso di urgente necessità può convocare i Consiglieri a mezzo di telegramma o e-mail, comunque con un preavviso di almeno ventiquattro ore.*

Art. 27

(Composizione e nomine)

1. *Il Consiglio di Amministrazione è composto, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. I componenti vengono eletti dagli Associati, a scrutinio segreto con le modalità stabilite da Regolamento Generale.*
2. *Il Consiglio di Amministrazione nella riunione di insediamento, nominerà Presidente, Vice Presidente, Segretario/a e Tesoriere/a.*
3. *Il Presidente ha la facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione di deleghe per l'esecuzione di particolari incarichi ai componenti dello stesso.*

Art. 28

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. *Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere alla gestione dell'Associazione in conformità alle finalità statutarie ed adottare tutti i provvedimenti che non siano di competenza dell'Assemblea generale degli Associati ed in particolare:*
 - a) *Attuare i programmi deliberati dall'Assemblea generale.*
 - b) *Predisporre le proposte da presentare all'Assemblea generale.*
 - c) *Approvare convenzioni ed accordi per il perseguimento degli obbiettivi statutari.*
 - d) *Approvare i regolamenti di Amministrazione e di Servizio per i dipendenti e degli Associati volontari.*
 - e) *Nominare il Direttore Sanitario.*
 - f) *Stabilire l'organico del Personale Dipendente*
 - g) *Assumere e licenziare il personale ed adottare gli opportuni provvedimenti a carico dei dipendenti.*
 - h) *Deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi Associati, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto.*
 - i) *Adottare i provvedimenti disciplinari a carico di Associati.*

- j) *Adottare i provvedimenti relativi all'esclusione di Associati di cui al precedente art. 11.*
- k) *Deliberare la decadenza dei componenti del Consiglio e la loro surroga di cui all'art. 37*
- l) *Nominare Commissione o Comitati a titolo consultivo con particolari mandati operativi o di studio e deliberare i relativi regolamenti di funzionamento.*
- m) *Nominare Associati Benemeriti, Benefattori ed Onorari ed eventualmente un Presidente Onorario.*
- n) *Deliberare eventuali modifiche del patrimonio.*

Art. 29

(Sedute e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. *Le Sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in caso di assenza o impedimento da un Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di tali figure, la Presidenza sarà assunta dal Consigliere più anziano per tesseramento.*
2. *Le Sedute sono valide quando ad esse partecipano almeno la metà più uno dei componenti.*
3. *Il Consiglio di Amministrazione approva le deliberazioni con voto palese e con voto segreto quando l'argomento riguarda l'operato di singole persone.*
4. *Le deliberazioni per essere valide devono essere approvate con i voti della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti a parità di consensi la deliberazione non è adottata.*
5. *Nel caso in cui un componente del Consiglio di Amministrazione si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito di una determinata deliberazione deve darne comunicazione al Presidente ed astenersi dalla discussione della medesima. Il componente del Consiglio di Amministrazione che non ottempera agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivano all'Associazione valgono altresì le norme previste al successivo Art. 37*

Art. 30

(Il Presidente)

1. *Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sottoscrive atti, contratti e convenzioni per il perseguimento degli scopi istituzionali e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Ente.*
2. *Il Presidente ha la facoltà di adottare, in caso d'urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferire al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta che dovrà deliberare la conferma del provvedimento.*
3. *In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente.*

Art. 31
(Il Segretario)

1. *Il Segretario dell'Associazione eletto dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle sedute dello stesso e dell'Assemblea generale, redige le deliberazioni approvate e l'eventuale verbale.*
2. *Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti.*
3. *Il Segretario è a capo del personale.*
4. *In caso di assenza o impedimento del Segretario le funzioni saranno svolte da un Vicesegretario.*

Art. 32
(Il Tesoriere)

1. *Cura la tenuta delle scritture contabili, predispone il Bilancio, i contratti ed adotta, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, con propria determinazione tutti gli atti di ordinaria amministrazione.*

Art. 33
(Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. *Il Consiglio di Amministrazione, in conformità al presente Statuto ed alla legge, mediante l'adozione di opportuno regolamento, disciplina i criteri generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi.*

Art. 34
(Organo di controllo monocratico)

1. *L'Assemblea provvede, alla nomina di un organo di controllo monocratico, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D.Lgs 117/2017.*
2. *Il componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397 comma II del Codice Civile.*
3. *Al componente dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.*
4. *L'organo di controllo:*
 - a) *Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001 qualora applicabili;*
 - b) *Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;*

- c) Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D.Lgs 117/2017 può esercitare la revisione legale dei conti e il suo componente dovrà necessariamente essere scelto tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro;
- d) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs 117/2017;
- e) Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi dell'art. 14 del D.Lgs 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto all'organo di controllo;
- f) L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 35

(Revisore Legale dei Conti)

1. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art.31 del Codice Civile del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo, composto secondo le norme di legge vigenti.

TITOLO V

LIBRI SOCIALI

Art. 36

(Libri sociali obbligatori)

1. Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i l'Associazione deve tenere:
 - a) Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
 - b) Il libro degli Associati;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
3. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale rilascia il consenso entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

TITOLO VI

DECADENZA, DIMISSIONE E REVOCA DALLE CARICHE STATUTARIE

Art.37

(Decadenza dagli organi dell'Associazione)

1. I componenti degli organi dell'Associazione decadono dalla carica, nei seguenti casi:
 - a) Quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo o interessi di enti o società di cui avessero la rappresentanza;
 - b) Quando, senza giustificato motivo, i Consiglieri di Amministrazione non intervengono per n° 3 sedute ordinarie consecutive del Consiglio;
2. In caso di decadenza di un componente del Consiglio di Amministrazione si procederà alla surroga con il primo non eletto, fino ad un massimo di un terzo dei componenti del Consiglio. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio di Amministrazione.
3. Qualora non sia più possibile sostituire un componente decaduto dal Consiglio, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente provvederà a convocare l'Assemblea generale al fine di svolgere elezioni suppletive. Tale procedura dovrà essere adottata solamente nel caso in cui alla scadenza del mandato manchino almeno 18 mesi, diversamente il Consiglio continuerà la propria attività con i membri restanti sempre che i suoi componenti siano almeno 5 (cinque). Qualora venga a mancare il numero legale previsto dal presente Statuto, il rinnovo degli organi elettivi avrà luogo prima della naturale scadenza.

Art. 38

(Dimissioni dalle cariche statutarie)

1. Le dimissioni dalle cariche statutarie sono eventualmente revocabili entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Una volta accolte le dimissioni, il Consiglio di Amministrazione attiva la procedura per la sostituzione del membro dimissionario secondo i criteri previsti al precedente art. 37.

TITOLO VII

RINNOVO DELLE CARICHE

Art. 39

(Durata)

- 1. Il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente, l'Organo di Controllo monocratico ed il Revisore Legale dei Conti, restano in carica 3 (tre) anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.*
- 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione ricoprono la carica a titolo gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute, documentate ed autorizzate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.*

Art.40

(Elezioni)

- 1. L'Assemblea generale degli Associati provvederà a convocare le elezioni tra il ventesimo e il sessantesimo giorno successivo allo svolgimento della stessa e si svolgeranno contemporaneamente nella Sede e nelle strutture decentrate territorialmente.*
- 2. In ogni struttura saranno allestiti i relativi seggi elettorali nei quali gli Associati procederanno all'elezione dei Consiglieri di competenza, sulla base di apposite liste, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale.*
- 3. Le operazioni di voto si svolgeranno nell'arco di una sola giornata.*
- 4. Per il diritto al voto valgono le norme previste al precedente art. 7 comma 3, comma 4 e comma 6*
- 5. Ogni Associato attivo ha diritto di votare per se stesso, ed è ammessa una sola delega.*

Art.41

(Commissione Elettorale)

- 1. La Commissione Elettorale, nominata dall'Assemblea generale degli Associati è composta da tre componenti effettivi per ogni seggio, e da due membri supplenti i quali subentrano in caso di impedimento di quelli effettivi.*
- 2. La Commissione Elettorale nomina al proprio interno un Presidente ed un Vice-Presidente inoltre, per ciascun seggio, la stessa nomina un Presidente e un Segretario il quale dovrà redigere il verbale delle operazioni di voto del seggio competente.*
- 3. La Commissione Elettorale ha il compito di esaminare le candidature che perverranno entro i termini stabiliti dalla stessa e predisporre le liste dei candidati ammessi.*
- 4. I componenti della Commissione non potranno essere candidati e svolgeranno le loro funzioni fino al termine dell'incarico affidato.*

TITOLO VIII

SEZIONI E DELEGAZIONI

Art.42

(Costituzione e funzionamento)

- 1. Le sezioni e le delegazioni decentrate territorialmente sono costituite con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. Le sezioni e le delegazioni, istituite ai sensi del precedente art.4 costituiscono parte integrante dell'Associazione e sono soggette al presente Statuto, al Regolamento Generale ed ai regolamenti di gestione.*

TITOLO IX

EMBLEMA

Art. 43

(Emblema dell'Associazione)

- 1. L'Emblema dell'Associazione Croce Verde San Gottardo è costituito dalla scritta "Associazione Croce Verde" disposta nella parte superiore di una circonferenza, al centro una croce e sotto la croce la scritta in orizzontale "San Gottardo ODV" sotto ancora "Genova"; il tutto di colore verde su sfondo bianco. Sarà utilizzato il termine Onlus fino all'iscrizione nel RUNTS.*
- 2. La bandiera dell'Associazione dovrà essere esposta in occasione di festività nazionali o locali ed inoltre nella ricorrenza dell'anniversario di fondazione, sarà altresì esposta abbrunata per onoranze agli Associati defunti.*
- 3. Le Sezioni e le delegazioni decentrate territorialmente avranno una bandiera uguale a quella della Sede, con l'indicazione del nome della struttura per l'esposizione in pubblico valgono le norme di cui al comma precedente.*

TITOLO X

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.44

(Caso di scioglimento)

- 1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberata dall'Assemblea degli Associati convocata appositamente in sessione straordinaria.*
- 2. La deliberazione di scioglimento, per essere considerata valida sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei 3/4 degli Associati aventi diritto al voto e con l'approvazione di almeno i 3/4 degli Associati esprimenti il voto personale con massimo una sola delega.*
- 3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.*

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.45

(Disposizioni finali)

- 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia. I riferimenti contenuti nel presente statuto a specifiche norme si estenderanno alle nuove disposizioni che a quelle citate dovessero succedere.*
- 2. Copie dello Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente all'Albo dell'Associazione a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.*

Art.46

(Norme transitorie)

- 1. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato.*
- 2. Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore Legale dei Conti, il collegio dei revisori dei conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli art. 30 e 31 del D.Lgs 117/2017.*

F.to: CARPI Vittorio Olindo

Roberto GRASSO Notaio